Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 giugno 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841 737 855-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1961, n. 505.

Proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dall'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960 l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, numero 825, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia del menzionato decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e con l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1962 fermo restando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste, per il prodotto denominato « cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, e, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » pure destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1960.

Frazionamento delle zone di smercio all'ingrosso delle banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 899, modificato dal regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto il regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 1207;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1960, n. 11778, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1960, registro n. 82 Finanze, foglio n. 1, col quale sono stati determinati le zone di smercio all'ingrosso delle banane, il numero dei concessionari di vendita per ciascuna zona di smercio e le sedi di esercizio delle singole concessioni di vendita all'ingrosso;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda monopolio banane, di cui alla delibera in data 16 novembre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Il frazionamento delle zone di smercio all'ingrosso delle banane stabilite dal decreto interministeriale 1° settembre 1960, è determinato come appresso:

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
I - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Torino, meno il comune di Ivrea	Torino	7
b) Provincia di Alessandria	Alessandria ovvero Casale Monferrato	2
c) Provincia di Cuneo	Cuneo	1
d) Provincia di Novara	Novara	2
e) Provincia di Vercelli	Vercelli ovvero Biella	2
f) Provincia di Asti	Asti	1
g) Provincia di Aosta più il comune di Ivrea	Aosta	1
Numero totale dei concessionari della zona		16
II - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Milano	Milano	13
b) Provincia di Bergamo	Bergamo	2
c) Provincia di Pavia, meno i comuni di Broni e Stradella	Pavia ovvero Voghera	2
d) Provincia di Piacenza, più i comuni di Broni e Stradella	Piacenza ovvero Castel San Giovanni	1
e) Provincia di Como, Varese e Sondrio	Como ovvero Varese ovvero Sondrio	2
f) Provincia di Cremona	Cremona	1
Numero totale dei concessionari della zona		21
III - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Venezia, Treviso e Belluno	Venezia ovvero Treviso ovvero Belluno	3
b) Provincia di Verona, e Mantova, escluso l'oltre Po Mantovano	Verona ovvero Mantova	3
c) Provincia di Trento e di Bolzano	Trento ovvero Bolzano	1
d) Provincia di Gorizia più i comuni di Cervignano, Aquileia e Grado	Gorizia	1
e) Provincia di Trieste	Trieste	2
f) Provincia di Padova, Vicenza e Rovigo	Padova ovvero Vicenza ovvero Rovigo	3
g) Provincia di Udine meno i comuni di Cervignano, Aquileia e Grado	Udine ovvero Pordenone	2
h) Provincia di Brescia	Brescia	2
Numero totale dei concessionari della zona		17
IV - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Genova	Genova	8
b) Provincia di Savona, limitata ad occidente fino al comune di Albenga escluso	Savona	1
c) Provincia di Imperia, più i limitrofi comuni della provincia di Savona fino ad Albenga incluso	Imperia ovvero San Remo	1
Numero totale dei concessionari della zona		10

V - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Bologna, Modena, Forlì e Ravenna .	Bologna ovvero Modena ovvero Forlì ovvero Ravenna.	6
b) Provincia di Ferrara, più oltre Po mantovano .	Ferrara	1
c) Provincia di Reggio Emilia e Parma	Reggio Emilia ovvero Parma	3
Numero totale dei concessionari della zona . . .		10

VI - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Firenze, Arezzo e Pistoia	Firenze ovvero Arezzo ovvero Pistoia ovvero Prato	5
b) Provincia di Livorno, Grosseto e Siena . . .	Livorno ovvero Grosseto ovvero Siena	2
c) Provincia di La Spezia e di Massa Carrara .	La Spezia ovvero Massa	1
d) Provincia di Lucca e Pisa	Lucca ovvero Pisa ovvero Viareggio	2
Numero totale dei concessionari della zona . . .		10

VII - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Ancona e Pesaro	Ancona ovvero Pesaro	1
b) Provincia di Ascoli Piceno e Macerata . .	Ascoli Piceno ovvero Macerata	1
Numero totale dei concessionari della zona . .		2

VIII - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
Provincia di Perugia e Terni	Perugia ovvero Terni	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		1

IX - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Pescara, L'Aquila e Teramo	Pescara ovvero L'Aquila ovvero Teramo	1
b) Provincia di Campobasso e Chieti	Campobasso ovvero Chieti	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		2

X - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Frosinone più comune di Colleferro . . .	Frosinone	1
b) Provincia di Latina	Latina	1
c) Provincia di Rieti	Rieti	1
d) Provincia di Roma, meno Colleferro, Civitavecchia, S. Marinella e S. Severa . . .	Roma	12
e) Provincia di Viterbo, meno comune di Tarquinia . . .	Viterbo	1
f) Comuni di Civitavecchia, S. Marinella, S. Severa e Tarquinia	Civitavecchia	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		17

XI - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Napoli	Napoli	5
b) Provincia di Caserta . . .	Caserta	1
c) Provincia di Salerno . . .	Salerno	1
d) Provincia di Avellino e Benevento	Avellino ovvero Benevento	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		8

XII - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Catanzaro e Cosenza	Catanzaro ovvero Cosenza	1
b) Provincia di Reggio Calabria	Reggio Calabria	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		2

XIII - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
Provincia di Potenza e Matera	Potenza ovvero Matera	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		1

XIV - ZONA DI SMERCIO

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
a) Provincia di Bari e di Foggia	Bari ovvero Foggia	2
b) Provincia di Taranto, Brindisi e Lecce	Taranto ovvero Brindisi ovvero Lecce	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		3

Frazionamento della zona	Sedi di esercizio	Numero dei concessionari
XV - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Messina .	Messina	1
b) Provincia di Palermo, Enna e Caltanissetta . . .	Palermo ovvero Enna ovvero Caltanissetta	2
c) Provincia di Trapani e Agrigento	Trapani ovvero Agrigento	1
d) Provincia di Catania, Siracusa e Ragusa	Catania ovvero Siracusa ovvero Ragusa	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		5
XVI - ZONA DI SMERCIO		
a) Provincia di Cagliari	Cagliari	1
b) Provincia di Sassari e Nuoro	Sassari	1
Numero totale dei concessionari della zona . . .		2

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1961
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 314. — BENNATI

(3680)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Sostituzione del vice segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, concernente la ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Considerato che il dott. Enzo Scaccia, vice-segretario della Commissione centrale succitata non è in grado di espletare i compiti con tale qualifica demandatigli, perchè assorbito da altri incarichi;

Ritenuto opportuno di provvedere alla sostituzione del dott. Enzo Scaccia con altro funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gennaro Forlenza è nominato vice-segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio in sostituzione del dott. Enzo Scaccia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1961
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 30

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

Passaggio al libero esercizio venatorio della bandita demaniale di Cecina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la lettera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 27 ottobre 1960, n. 13017, con la quale viene proposta al restituzione al libero esercizio venatorio dei terreni della superficie di ha. 366.42.00, siti nei comuni di Livorno e Collesalvetti, posti nel comprensorio della bandita demaniale di caccia di Cecina (Livorno);

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione III), espresso nell'adunanza del 13 maggio 1961;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta proposta;

Decreta:

I sottoelencati terreni posti nel comprensorio della bandita di caccia di Cecina (Livorno), della superficie di ha. 366.42.00, siti nei comuni di Livorno e Collesalvetti, vengono restituiti al libero esercizio venatorio:

1) « Poggio Corbolone »: superficie ha. 128.70, comune di Livorno, foglio n. 38, particelle numeri 2, 3*b*, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 26 e 7 (parte);

2) « Calafuria »: superficie ha. 115.64, comune di Livorno, foglio n. 84, particelle numeri 51, 53; foglio n. 85, particelle numeri 5*a*, 12*b*, 44, 45;

3) « Parrama »: superficie ha. 122.08, comune di Collesalvetti, foglio n. 89, particella n. 130; foglio n. 95, particelle numeri 3, 4, 5; foglio n. 98, particella n. 1, foglio n. 99, particella n. 1.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(3679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Seabra de Noronha, Vice console del Brasile a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, delle Puglie, della Basilicata e provincia di Cosenza.

(3669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal Banco di Sicilia, in persona del suo direttore rag. Antonino Ferlozzo contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 11 settembre 1954, sulla zona comprendente il Parco Caproni e la località Pratone, sita nell'ambito del comune di Venegono Superiore.

(3649)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Maschito (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione comunale di Cervinara (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 79.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Coriano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Longiano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 25, l'Amministrazione comunale di Meldola (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Drapia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 23 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,50	601,95	600 —	601,50	599 —	602,50	600 —	602 —	662 —	600 —
Fr. Sv.	143,82	143,82	143,84	143,81	143,80	143,82	143,80	143,75	143,82	143,80
Kr. D.	89,53	89,52	89,52	89,53	89,65	89,52	89,55	89,55	89,53	89,55
Kr. N.	86,51	86,51	86,55	86,52	86,50	86,51	86,49	86,55	86,52	86,50
Kr. Sv.	120,16	120,17	120,22	120,23	120,20	120,17	120,27	120,15	120,16	120,18
Fol.	172,75	172,77	172,75	172,74	172,70	172,75	172,76	172,75	172,76	172,75
Fr. B.	12,44	12,442	12,449	12,445	12,44	12,44	12,445	12,44	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,66	126,70	126,66	126,6525	126,65	126,65	126,65
Lst.	1730,15	1730,15	1730 —	1730,25	1730 —	1729,87	1730,10	1730,20	1730,15	1730,10
Dm. occ.	156,11	156,04	156,06	156,09	156 —	156,08	156,05	156,15	156,11	156,10
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,87	23,8875	23,88	23,88	23,8825	23,87	23,88	23,83
Escudo Port.	21,64	21,62	21,64	21,64	21,60	21,60	21,57	21,60	21,64	21,59

Media dei titoli del 23 giugno 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	94,05
Id. 3,50 % 1902	94,50
Id. 5 % 1935	108,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,20
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,225

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	600,75
1 Franco svizzero	143,805
1 Corona danese	89,54
1 Corona norvegese	86,505
1 Corona svedese	120,25
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,445
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1730,175
1 Marco germanico	156,07
1 Scellino austriaco	23,885
1 Escudo Port.	21,605

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46158/15011, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Falcone Francesco nato a Monteodorisio il 10 novembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 14.00 riportate in catasto alle particelle numeri 319 parte, 370-*a* del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 404 e 405.

(3641)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 4 maggio 1961, n. 6310/4214, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 294, è stato determinato in L. 1.922.684 (lire unmilionenovecentoventiduemilaseicentottantaquattro) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6094/3998, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Casabona (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 898 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.920.000 (lire unmilionenovecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1961, n. 6311/4215, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 293, e stato determinato in L. 1.287.604 (lire unmilioneduecentottantasettemilaseicentoquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6095/3999, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Celico (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 890 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951; supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.285.000 (lire unmilioneduecentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1961, n. 6312/4216, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 295, è stato determinato in L. 1.424.402 (lire unmilionequattrocentoventiquattromilaquattrocentodue) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6096/4000, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 783 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1950, supplemento ordinario) al nome della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.420.000 (lire unmilionequattrocentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3570)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Seccagrande-Ribera.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1958 sita sulla spiaggia di Seccagrande-Ribera, riportata nel catasto del comune di Ribera al foglio n. 79, particella n. 1 (parte).

(3717)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 139, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3736)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trapani, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 maggio 1961, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trapani, in liquidazione coatta, il dott. Luigi Pizzitola è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3718)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quindici posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvao con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato dall'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino delle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verifica-

tisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate tedesche da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servzo per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2). I benefici di cui al n. 2, salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 6) e 7).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

~~*n*) la lingua estera scelta.~~

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.
Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, la Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) il certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva:

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale del-

l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, o dei ruoli aggiunti dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di prima classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo, dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro, al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei suoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1961
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 162. — BARONE

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Prove scritte*

a) patologia del lavoro;
b) igiene generale;
c) legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

2. *Prova orale*

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene del lavoro; sull'infortunistica nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà, inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo e di diritto e procedura penale (la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nazioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione; nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: SULLO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione IV - Via Flavia n 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (prov. di . .) il giorno . . domiciliato in . (prov. di . .) via . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico presso l'Università di . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il direttore generale degli affari generali e del personale*
FRAGOMENI

(3177)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso per titoli, integrato da un colloquio a posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960, ed elevazione del numero dei posti da sei ad otto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1960 (registro n. 38, foglio n. 386), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1960, n. 194, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sei posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi;

Considerato che le operazioni del concorso suddetto, per il quale sono state presentate sessanta domande di ammissione, non hanno avuto ancora inizio e che alla data di pubblicazione del bando di concorso si sono resi disponibili altri due posti da conferire mediante concorso per titoli ai sensi dell'art. 282, lettera *b* del testo unico sopracitato, nella qualifica di provveditore agli studi, in seguito alla cessazione dal servizio per i motivi e con effetto dalla data a fianco di ciascuno indicati, dei seguenti provveditori agli studi di 1ª classe:

Spinelli prof. Luigi, collocato a riposo dal 1° aprile 1960;
Calabrò prof. Paolo, collocato a riposo dal 1° agosto 1960;

Considerata l'opportunità, per l'economia della procedura, di aumentare, in misura corrispondente alla nuova disponibilità, il numero dei posti messi come sopra a concorso, assicurando nel contempo una più larga partecipazione di candidati;

Considerata altresì la necessità di rettificare, secondo le norme del decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, gli articoli 4 e 12 del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1960;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova, messi a concorso con decreto mini-

steriale 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1960 (registro n. 38, foglio n. 386) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1960, n. 194, è elevato da sei a otto.

Art. 2.

L'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1960, è così rettificato:

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sulla attività e carriera didattica o sulla attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1 e 3 del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2 e 4 dello stesso art. 2).

Art. 3.

L'art 12, comma primo, lettera *A*) del decreto ministeriale 20 febbraio 1960 è così rettificato:

A) copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1 e 3 del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2 e 4 dello stesso art. 2).

Art. 4.

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di posti di provveditore agli studi di prima o di seconda classe in prova indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960, come sopra modificato.

Art. 5.

Durante il decorso dei nuovi termini i candidati che hanno già presentato domanda di ammissione, ai sensi del bando originario, hanno facoltà di integrare la documentazione con i titoli eventualmente acquisiti posteriormente alla scadenza del primo termine (8 ottobre 1960).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1961
Registro n. 37, *foglio n.* 295

(3748)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Brentonico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 903/*A* del 6 giugno 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli tra le ostetriche di ruolo del comune di Brentonico per l'assegnazione dell'unico posto rimasto disponibile a seguito dell'unificazione delle due condotte preesistenti;

Visto il verbale redatto in data 1° marzo 1961, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha determinato, in base ai titoli predetti delle ostetriche concorrenti, la graduatoria di merito;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto lo statuto di autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 7 aprile 1961;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle ostetriche che hanno partecipato al concorso per titoli di cui alle premesse:

1. Peroni Adelina . . . . . punti 8.948 su 50
2. Galtarossa Livia in Grifalconi . . » 5.627 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo della provincia di Trento e del comune di Brentonico.

Trento, addì 10 aprile 1961

Il presidente: Dalvit

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 993/*A* del 6 giugno 1960, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento dell'unica condotta ostetrica di Brentonico;

Visto il proprio decreto n. 638/*A* del 10 aprile 1961, con il quale viene approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Peroni Adelina è dichiarata vincitrice del concorso interno per titoli di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo della provincia di Trento e del comune di Brentonico.

Trento, addì 10 aprile 1961

Il presidente: Dalvit

(3746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1417 del 5 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 255 del 10 marzo 1960;

Visto il proprio decreto n. 1418 del 5 giugno 1961, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Bora Nara in Ortenzi si è resa vacante la condotta ostetrica unica di Morrovalle;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso:

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Quacquarini Cecilia in Persechino è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica di Morrovalle in sostituzione della signora Bora Nara in Ortenzi, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 20 giugno 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(3745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica della frazione « Calcarelli » del comune di Castellana Sicula.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 22 del 3 giugno 1961, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 11141 del 10 maggio 1961, concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica della frazione « Calcarelli » del comune di Castellana Sicula di cui la bando di concorso indetto con decreto n. 16133 del 1° agosto 1960.

Palermo, addì 7 giugno 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(3659)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica della frazione « Grisì » del comune di Monreale.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 22 del 3 giugno 1961, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 11142 del 10 maggio 1961, concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica della frazione « Grisì » del comune di Monreale di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 16151 del 1° agosto 1960.

Palermo, addì 7 giugno 1961

(3657) *Il medico provinciale*: DE GRAZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Alimena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 22 del 3 giugno 1961, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 11143 del 10 maggio 1961, concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Alimena di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 25883 del 13 dicembre 1960.

Palermo, addì 7 giugno 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(3658)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 maggio 1961 pari numero, con il quale è stato designato il dott. Luigi Ziliolì per la nomina a medico condotto della 2ª condotta (Sasso-Campora) del comune di Neviano Arduini;

Vista la lettera 2455 in data 30 maggio 1961 con la quale il comune di Neviano Arduini ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato il posto di che trattasi;

Vista la rinuncia del dott. Virginio Micconi, classificatosi 3° in graduatoria alla nomina di titolare della predetta condotta;

Visto il combinato disposto dagli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enzo Raffaini è designato a ricoprire la 2ª condotta medica (Sasso-Campora) del comune di Neviano Arduini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 12 giugno 1961

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(3663)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.